



COMUNE DI CAREGGINE
(Provincia di Lucca)

SETTORE AMMINISTRATIVO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 278 DEL 05.09.2017

**Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018:
AGGIUDICAZIONE.**

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| CUP: | | CIG: | |
|-------------|--|-------------|--|

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **cinque** del mese **settembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., PASQUELLI PATRIZIO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visto il Decreto del Sindaco n° 4 in data 27-05-2014 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO del Comune di Careggine con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Vista la deliberazione del C.C. n. 30 del 28/12/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017;

Vista la deliberazione della G.C. n. 03 del 04/01/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva assegnato il PEG 2017 ai vari responsabili;

Vista la deliberazione C.C. n. 29/2016 c on la quale veniva approvato il DUP 2017/2019;

adotta il presente provvedimento.

Preso atto che con determina 231 del 14-07-2017 veniva indetta la gara per il servizio trasporto studenti anno scolastico 2017/18 presso la centrale di committenza dell'Unione dei Comuni Garfagnana;

CHE come da verbale di gara n. 72.3.17 la migliore offerta risultava quella presentata dalla ditta CONTI SABATINO con un ribasso del 10 % e il verbale stesso conteneva la proposta di aggiudicazione alla Ditta stessa

CHE nel capitolato di gara veniva specificato che la ditta appaltatrice doveva assicurare sia l'assistenza sul mezzo per i bambini della scuola materna sia l'espletamento dei servizi aggiuntivi;

CHE la ditta seconda classificata, CLUB S.C.P.A. con nota prot. 2558 del 22-08-2017 contestava la mancanza di requisiti da parte della ditta prima classificata;

CHE a seguito di verifiche sulla ditta prima classificata, dagli atti di gara emergevano gravi problematiche circa l'effettiva capacità della stessa di assicurare il regolare svolgimento dei servizi oggetto della gara;

CHE venivano richiesti chiarimenti alla ditta CONTI SABATINO sul possesso di idonea iscrizione presso la CC.II.AA atta a svolgere il servizio in tutte le sue forme, la modalità e orari di espletamento dei servizi aggiuntivi espressamente richiesto nel bando, come garantire la continuità del servizio, come espletare il servizio di

assistenza rilevato che come dichiarazione resa la Ditta non ha dipendenti, infine comunicare la motivazione della congruità del ribasso stesso,

CHE la ditta CONTI SABATINO ha presentato le seguenti spiegazioni: *I servizi aggiuntivi verranno espletati con mezzo aggiuntivo in regola con autorizzazioni ed omologazioni, con l'ausilio di collaboratore familiare munito di patente KB;- I servizi aggiuntivi saranno espletati negli orari richiesti dal Comune;- La continuità del servizio sarà garantita dal secondo mezzo , come da ordine di acquisto stipulato in data 11-08-2017;- Il servizio di assistenza sarà espletato da collaboratore familiare regolarmente assicurato presso gli istituti previdenziali ed assistenziali a partire dall'aggiudicazione del servizio;- Il ribasso è stato determinato tenendo conto dei costi di azienda artigiana a conduzione familiare.*

A seguito di tale risposte, si evince che alla data di presentazione della domanda la ditta CONTI SABATINO era in possesso di un solo autoveicolo e di una sola autorizzazione di servizio di autonoleggio con conducente;

Sulla base di ciò non garantisce il regolare svolgimento del servizio, soprattutto in considerazione del fatto che la Ditta, in sede di gara, non ha richiesto il subappalto; Che d'altro canto l'ottenimento di altro titolo autorizzativo, comunque allo stato non presente, è soggetto alle prescrizioni dell'art. 8 legge 15 gennaio 1992, n. 21 nonché al vigente regolamento comunale per "L'attività di Noleggio veicoli per servizi pubblici non di linea";

RILEVATO INOLTRE che la Ditta non ha i requisiti per svolgere adeguatamente i servizi aggiuntivi, sulla base di quanto dichiarato dal titolare sulle modalità di espletamento del servizio in generale così specificato:

- A) La ditta all'atto della presentazione della domanda era in possesso di un solo mezzo a 9 posti che avrebbe effettuato n. 2 viaggi per i trasporti richiesti;
- B) I servizi aggiuntivi sarebbero effettuati anche con altro mezzo da acquistare con capienza di n. 4 posti.

E' il caso di specificare che i servizi aggiuntivi riguardano il trasporto degli scolari della scuola primaria di Careggine per n. 2 viaggi a Castelnuovo di Garfagnana (o Pieve Fosciana), distanza da Careggine circa km 15,00, per il "progetto cinema" in collaborazione con l'Unione Comuni Garfagnana, n. 1 gita scolastica in Garfagnana, settimana bianca, dal plesso scolastico alle piste da sci di Vianova per 1 settimana. . E' da precisare che **la normativa scolastica prevede che gli alunni raggiungano i luoghi di destinazione insieme (con la presenza di n. 1 accompagnatore ogni 13 studenti)**
Per quanto in premessa

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in particolare dall'Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Il servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2017/2018, per le motivazioni espresse in narrativa, **non** viene aggiudicato alla ditta prima classificata, CONTI SABATINO con sede in Careggine, come proposto dal verbale di gara n. 72-3-17 del 03 agosto 2017, a causa della mancanza dei requisiti necessari per il regolare svolgimento del servizio (obbligatorio) oggetto della gara.
2. Di disporre l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2017/2018 alla ditta CLUB S C.P.A. seconda classificata come risulta da quanto propone il verbale di gara, dando atto che la ditta Club s c.p.a. ha offerto un ribasso pari all' 1,68% su un sull'importo di gara di € 35.0000 importo definitivo € 34.412,00.
3. Di DARE ATTO che l'affidamento del servizio alla ditta C.L.U.B S.C.P.A è subordinato alla positiva verifica dei requisiti richiesti dal bando di gara per l'espletamento del servizio;
4. Disporre che il relativo impegno di spesa sarà adottato con separata e successiva determinazione del Responsabile del Servizio

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PASQUELLI PATRIZIO